

Commercio al dettaglio

- In aggiunta alle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, sono consentite le seguenti:
 - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio esclusivamente all'interno degli esercizi commerciali di cui al predetto allegato 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020;
 - Commercio al dettaglio di fiori e piante, esclusivamente con la modalità della consegna a domicilio, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 1 lett. f) del D.P.C.M. del 22 marzo 2020.
- È vietato il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti salvi i distributori automatici di acqua potabile (c.d. Case dell'acqua) e quelli di latte sfuso, l'accesso ai quali deve avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- Nei giorni festivi e prefestivi è vietata la vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:
 - computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati,
 - apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati,
 - articoli per l'illuminazione,
 - ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico,
 - ottica e fotografia;
- L'accesso alle attività commerciali al dettaglio è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani, per limitare al massimo la concentrazione di persone;
- Gli esercizi commerciali al dettaglio (di cui è consentita l'apertura in base all'allegato 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, come integrato dal precedente punto a) devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e soluzioni disinfettanti per le mani, prima dell'accesso all'esercizio;
- Si raccomanda la rilevazione della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso, da parte dei gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie. Se la temperatura rilevata è uguale o superiore a 37,5 °C, la persona deve

tornare a casa, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;

- La consegna a domicilio dei prodotti è consentita agli operatori commerciali (compresi quelli del commercio su area pubblica), limitatamente alle categorie merceologiche previste dal D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, come integrate dal precedente punto a). Come previsto dal Punto 1.12.5 della tabella A del d.lgs. 222/2016, quando l'attività di consegna a domicilio è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo. La consegna a domicilio deve essere svolta nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;
- Sono sospesi i mercati coperti, i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare.